



COMUNE DI MARCON  
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1.....FINALITA'
- ART. 2.....FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3.....DEFINIZIONI
- ART. 4.....ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 5.....IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- ART. 6.....RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
- ART. 7.....VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

### **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 8.....SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 9.....LUMINARIE, ADDOBBI, FESTONI E CAVI ELETTRICI
- ART. 10.....PULIZIA DELLE VETRINE

### **TITOLO 3 : SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

- ART. 11.....COMPORTAMENTI VIETATI
- ART. 12.....MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 13.....MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE PROSPICIENTI LA PUBBLICA VIA
- ART. 14.....NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 15.....SGOMBERO NEVE
- ART. 16.....MANUTENZIONE E SFALCIO DI PRATI, GIARDINI, PIANTAGIONI, ALBERI E SIEPI.
- ART. 17.....PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 18.....ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- ART. 19.....RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 20.....OGGETTI MOBILI
- ART. 21.....INSTALLAZIONE DI TRALICCI, GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – CARICHI SOSPESI
- ART. 22.....CARTELLONISTICA INDICANTE MANIFESTAZIONI
- ART. 23.....DESTINAZIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

### **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- ART. 24.....OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA, SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO E DEMOLIZIONI DI EDIFICI
- ART. 25.....ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 26.....SORGENTI SONORE – ALL'APERTO
- ART. 27.....SORGENTI SONORE – ABITAZIONI PRIVATE
- ART. 28.....ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART. 29.....BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 30.....USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART. 31.....PREVENZIONE PER LA DIFFUSIONE DEGLI INSETTI  
ART. 32.....PUBBLICITA' FONICA

### **TITOLO 5 : ANIMALI**

ART. 33.....ACCESSO DEGLI ANIMALI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO  
ART. 34.....ACCESSO DEGLI ANIMALI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI  
ART. 35.....ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  
ART. 36.....INDIVIDUAZIONE AREE VERDI E SPAZI PEDONALI "ANIMAL FRIENDLY"  
ART. 37.....ULTERIORI SPECIFICAZIONI IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE  
ART. 38.....PROTEZIONE DEGLI ANIMALI  
ART. 39.....DETTENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

### **TITOLO 6 : MESTIERI ED ATTIVITA' DI STRADA – POLIZIA ANNONARIA**

ART. 40.....DISPOSIZIONI GENERALI  
ART. 41.....ATTIVITA' ARTISTICHE DI STRADA  
ART. 42.....OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DI BAGNI  
ART. 43.....ATTIVITA' MISTE  
ART. 44.....OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI  
ART. 45.....ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO  
ART. 46.....NEGOZI ED ARTICOLI PER SOLI ADULTI  
ART. 47.....INSEGNE PUBBLICITARIE – PUBBLICITA'

### **TITOLO 7 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUIETE NELL'ABITATO**

ART. 48.....INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA  
ART. 49.....RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA  
ART. 50.....DIVIETO DI ACCATTONAGGIO  
ART. 51.....DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO  
ART. 52.....CONTRASSEGNI DEL COMUNE  
ART. 53.....SOVRAFFOLLAMENTO AD USO ABITATIVO  
ART. 54.....OCCUPAZIONE DI ALTRI LOCALI  
ART. 55.....TRASPORTO DI OGGETTI  
ART. 56.....RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO  
ART. 57.....NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI

### **TITOLO 8 : MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

ART. 58.....MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'  
ART. 59.....ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE IN DIFFICOLTA' E MINORI

### **TITOLO 9 : SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

ART. 60.....SISTEMA SANZIONATORIO  
ART. 61.....ALTRE SANZIONI

- ART. 62.....PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI ED AI LOCALI  
OVE SI ESERCITANO LE ATTIVITA' AUTORIZZATE.
- ART. 63.....RIMESSA IN PRISTINO O RIMOZIONE DELLE OPERE DI IMMEDIATA  
ATTUABILITA'
- ART. 64.....RIMESSA IN PRISTINO O RIMOZIONE DELLE OPERE DI NON IMMEDIATA  
ATTUABILITA'

#### **TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 65.....ABROGAZIONE DI NORME
- ART. 66.....NORMA TRANSITORIA
- ART. 67.....ENTRATA IN VIGORE
- ART. 68.....NORMA FINALE

## TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la serena e civile convivenza, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità ed il corretto uso dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita dei cittadini e della collettività in genere.
- 2) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

### Art. 3: Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato *bene comune* in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e non recanti esplicite segnalazioni di divieto di accesso agli estranei;
  - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) i monumenti e le fontane;
  - d) le facciate degli edifici, anche privati, quando confinanti con la proprietà pubblica,
  - e) ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2) Per *fruizione di beni comuni* si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per *utilizzo di beni comuni* si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

### Art. 4: Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
- 4) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

#### **Art. 5: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. nr. 267/2000.
- 2) Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981 la Giunta Comunale può stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta per ciascuna violazione;

#### **Art. 6: Richiesta e rilascio di autorizzazioni o concessioni**

- 1) Le richieste di autorizzazioni o concessioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dal richiedente e corredata dai documenti eventualmente prescritti, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 82/05, almeno 30 giorni prima della data per cui viene chiesta l'autorizzazione o la concessione. L'inoltro può essere effettuato a mezzo fax, posta elettronica certificata o servizio postale e, in quest'ultimo caso, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
- 2) Per decidere sull'istanza, l'ufficio assegnatario può avvalersi degli organi tecnici del Comune, assumere informazioni e disporre accertamenti.
- 3) Le autorizzazioni o concessioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:
  - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
  - b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
  - c) senza pregiudizio del diritto di terzi;
  - d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione/concessione data;
  - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
  - f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.
- 4) L'ufficio assegnatario potrà subordinare talune autorizzazioni o concessioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.
- 5) Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve osservare le prescrizioni particolari che l'ufficio assegnatario ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione/concessione.

#### **Art. 7: Validità delle autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.
- 2) Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 6.

- 3) Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite in originale agli appartenenti alla Polizia Locale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.

## **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 8: Spazi ed aree pubbliche**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità dei beni comuni, come indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

### **Art. 9: Luminarie, addobbi, festoni e cavi elettrici.**

- 1) Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'ufficio assegnatario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Quando poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,10 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a metri 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e/o velocipedisti. In nessun caso possono essere esposte ad altezza inferiore a metri 2,50 dal suolo.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00. Si applica la procedura della rimessa in pristino di cui al capo II del Titolo 9.

### **Art. 10: Pulizia delle vetrine.**

- 1) L'occupazione del suolo pubblico con scale o sgabelli per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, in assenza di autorizzazione, a condizione che non intralci il transito pedonale o veicolare.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

### TITOLO 3 : SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

#### Art. 11: Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia del decoro e della sicurezza, nonché dell'igiene e dell'incolumità pubblica è vietato:
  - a) apporre, disegnare o incidere sui muri esterni esposti sulla pubblica via, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, salva espressa autorizzazione in deroga;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - d) affiggere o collocare etichette adesive, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
  - e) eseguire la pulizia di persone, cose o animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito;
  - f) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi atti l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi, anche in occasione di feste o ricorrenze tradizionali, se non espressamente autorizzati;
  - g) occupare l'area della sede stradale adibita al pubblico transito, anche pedonale o ciclabile, nonché le relative pertinenze, con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzati;
  - h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private sulla pubblica via;
  - i) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - j) arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui pali della pubblica illuminazione.
  - k) bivaccare o sdraiarsi negli spazi pubblici
  - l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare dette strutture in modo difforme da quello stabilito;
  - m) soddisfare in spazi ed aree pubbliche o visibili dalla pubblica via bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò eventualmente destinati dal Comune;
  - n) percorrere o stazionare nella pubblica via a torso nudo o in costume da bagno.
  - o) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli altri spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere o danneggiare piante;
  - p) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o altre parti del veicolo.
  - q) parcheggiare i velocipedi al di fuori degli spazi e/o delle attrezzature a ciò destinate;
  - r) incatenare biciclette, ciclomotori, motocicli o altri veicoli a infrastrutture pubbliche o private non destinate allo scopo specifico;
  - s) Al fine di consentire la pulizia dei luoghi, il transito in sicurezza di pedoni o dei veicoli nonché per mantenere adeguato decoro, gli agenti di Polizia Locale che rinvercano veicoli in violazione al precetto di cui alle lettere *q)* e *r)* sono autorizzati alla loro rimozione anche disponendo la forzatura di eventuali catene, lucchetti o altri dispositivi utilizzati per evitare

l'asporto del veicolo. Tali veicoli verranno considerati oggetti smarriti ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice Civile, e la loro restituzione al proprietario potrà avvenire a chi sarà in grado di aprire il lucchetto (con chiave o conoscenza della combinazione) o dimostrarne in modo inequivocabile la proprietà.

- t) E' vietato - ai sensi dell'art. 5 della L. 22.05.1975 e con le limitazioni sottolineate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3076 del 19.06.2008 – su tutto il territorio comunale, apparire con il viso coperto in pubblico o in luogo aperto al pubblico in modo tale da precludere l'immediato e sicuro riconoscimento del soggetto.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), n), o), p), q), r), s) e t) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere d), l) ed m) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00. Si applica la procedura della rimessa in pristino di cui al capo II del Titolo 9.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00. Si applica la procedura della rimessa in pristino di cui al capo II del Titolo 9.

#### **Art. 12 : Marciapiedi e portici**

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà prospicienti le strade aperti al pubblico transito.
- 2) Non si possono percorrere portici conducendo o trainando veicoli, anche a trazione animale, ad eccezione dei veicoli o delle attrezzature necessarie ai fini della pulizia dei luoghi, delle carrozzine destinate al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 13: Manutenzione degli edifici e delle aree prospicienti la pubblica via.**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I soggetti di cui al comma 1) sono responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Le targhe dei numeri civici devono essere apposte in maniera tale da essere ben visibili dalla pubblica via su cui il fabbricato stesso è prospiciente, preferibilmente in prossimità dell'entrata del cancello pedonale, del citofono o dei campanelli, e poste ad altezza approssimativamente compresa tra 1,5 e 2,5 metri. E' consentita la ripetizione della denominazione del nome della via sulla targhetta del numero civico.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici prospicienti la pubblica via sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi ed anche se in proprietà privata, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque

l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

- 7) Chiunque viola le disposizioni dei commi 1), 3), 4), 5), e 6) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
- 8) Chiunque viola le disposizioni del comma 2) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

#### **Art. 14: Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico o aperti al pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i residui dello spazzamento sulla pubblica via.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 15: Sgombero neve**

- 1) I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici privati a qualunque scopo destinati e ubicati lungo le aree di cui all'art. 3, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze. Devono altresì rimuovere tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve rimossa deve essere ammassata al margine del marciapiede, in modo da non ostacolare il transito pedonale, o al margine della scarpata; è vietato ammassarla a ridosso della strada.
- 5) E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 16: Decoro delle pertinenze delle abitazioni, sfalcio dei prati e giardini, alberi, piantagioni e siepi.**

- 1) I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno dei centri abitati devono curarne la manutenzione e la pulizia.  
In particolare devono:
  - a) mantenere le aree verdi in stato decoroso e provvedere ad un frequente sfalcio di quelle a giardini o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico sanitario. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati o giardini almeno una volta entro giugno, ed almeno una successiva volta entro il mese di agosto.
- 2) Tutti i proprietari di vegetazione presente nei terreni confinanti con strade comunali, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della

Strada, dovranno provvedere a:

- a) regolare la vegetazione che, radicata sui propri fondi, provoca restringimenti o invasioni della sede stradale, ovvero limitazioni della visibilità ai conducenti dei veicoli che transitino sulla confinante pubblica strada;
  - b) tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, oscurano i lampioni creando coni d'ombra, restringono o danneggiano le strade, - compresi i marciapiedi, le piste ciclabili o le banchine - ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle stesse;
  - c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
  - d) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a 500,00
- 4) A chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992 ( nuovo Codice della Strada) e la sanzione accessoria dei ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo i casi di urgenza con pericolo e intralcio per la libera e sicura circolazione per i quali l'Ente proprietario della strada provvederà direttamente ed immediatamente alla messa in sicurezza dei luoghi stessi con successivo addebito delle relative spese al proprietario del fondo. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art.197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista

#### **Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

- 1) I titolari ed i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 18 : Esposizione di panni e tappeti**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 19: Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00. Si applica la procedura della rimessa in pristino di cui al capo II del Titolo 9.

**Art. 20: Oggetti mobili.**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00. Si applica la procedura della rimessa in pristino di cui al capo II del Titolo 9.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del comma 2) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

**Art. 21: Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento – carichi sospesi**

- 1) L'installazione di tralicci, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- 2) Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
- 3) I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati liberi in modo da offrire la minima resistenza al vento.
- 4) Le manovre con i carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
- 5) Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00. Si applica la procedura della rimessa in pristino di cui al capo II del Titolo 9.

**Art.22: Cartellonistica indicante manifestazioni**

- 1) In occasione di manifestazioni culturali, sportive o altre, il posizionamento di cartelli informativi o direzionali, è soggetto ad autorizzazione.
- 2) E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta al termine della manifestazione, e comunque nei termini indicati nel provvedimento di autorizzazione.
- 3) In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle ulteriori spese sostenute ai trasgressori.
- 4) Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. La presente sanzione si applica per ogni cartello esposto e non autorizzato/rimosso.

**Art.23: Destinazione degli oggetti rinvenuti**

- 1) Qualsiasi oggetto rinvenuto da un cittadino o dal personale dipendente del Comune durante il servizio e non restituito al proprietario o al ritrovatore viene acquisito al patrimonio dell'ente.
- 2) Trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ma non oltre 90 giorni da tale termine, la proprietà di tali oggetti, non reclamati dal proprietario, può essere richiesta dal ritrovatore. Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni gli oggetti vengono acquisiti al patrimonio comunale.
- 3) Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, comprese le chiavi di serrature e le tessere – purché on rappresentino documenti di riconoscimento - dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni vengono distrutti redigendo apposito verbale.

- 4) I documenti d'identità, di riconoscimento e quelli rilasciati da organi della Pubblica Amministrazione vengono restituiti all'ente emittente a mezzo posta.
- 5) Gli oggetti suscettibili di riutilizzo quali, a titolo esemplificativo, capi di vestiario, biciclette, occhiali, telefoni etc. e di valore stimato inferiore a 500,00 euro vengono assegnati in comodato d'uso ad organizzazioni caritatevoli, associazioni di volontari od onlus che ne facciano richiesta, secondo il criterio della rotazione nell'assegnazione. Tutte le spese relative all'ordinaria manutenzione saranno a carico del comodatario, il quale fa indenne il comodante da eventuali vizi occulti del bene che dovessero essere causa di danni subiti dagli utilizzatori.
- 6) Gli oggetti di valore superiore a 500,00 euro, quelli non suscettibili di riutilizzo (quali, a titolo esemplificativo, ornamenti, gioielli etc.) o quelli non richiesti dalle associazioni di cui al comma 5 potranno essere distrutti o messi in vendita tramite l'Istituto delle Vendite Giudiziarie di Venezia.
- 7) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

#### **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

##### **Art. 24 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura svolte all'aperto e demolizioni di edifici**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, sia in strada che in altre proprietà.
- 4) Nei cantieri edili, la demolizione di edifici o parti di essi, dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e con modalità – quali, ad esempio, l'uso di teli di protezione, sistemi di abbattimento con getto d'acqua e simili - idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, sia in strada che in altre proprietà; sono fatte salve eventuali sanzioni penali.
- 5) Chiunque viola le disposizioni dei commi 1), 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del comma 4) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 500,00.

##### **Art. 25: Accensioni di fuochi**

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' consentita l'accensione di fuochi nei seguenti casi:
  - a) in ambito agricolo, dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria, previa comunicazione all'ente comunale;
  - b) di nidi di processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere, previa comunicazione all'ente comunale;
  - c) in occasione delle manifestazioni legate alla tradizione popolare, previo rilascio di autorizzazione dell'ente comunale, a condizione che la richiesta sia presentata almeno 30 giorni prima della data richiesta e con l'osservanza delle norme sul bollo.

- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) E' vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 30 m da strade ed edifici.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito se non espressamente autorizzato.
- 6) Il Sindaco, con ordinanza motivata, può disporre il divieto di accensione dei fuochi di cui al comma 2) per motivi di salute pubblica o pubblica incolumità.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

**Art. 26: Sorgenti sonore - all'aperto.**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 3, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 23.00 alle ore 08.00 è vietato praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga, nonché cantare o urlare.
- 3) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
- 4) L'uso dei dissuasori sonori per l'allontanamento dei volatili è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
  - b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
  - c) nella fascia oraria: 08.00 - 13.00 e 15.00 - 20.00, con cadenza di sparo ogni 3 minuti;
  - d) nella fascia oraria: 13.00 - 15.00, con cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

**Art. 27: Sorgenti sonore - abitazioni private.**

- 1) Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 15.00. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano strumenti simili o apparecchi portatili o installati su veicoli.
- 2) E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.
- 3) Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza di immissioni sonore apprezzabili in altre unità abitative. Tale insonorizzazione deve essere attestata con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni valgono i medesimi orari di cui al comma 1), salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie

diverse.

- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

#### **Art. 28: Attività produttive ed edilizie rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 3) Nell'esercizio di attività che non utilizzano strumenti ed attrezzature rumorose, ma che in ragione della natura dell'attività possono generare rumori fastidiosi per il vicinato, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

#### **Art. 29: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili negli orari previsti dall'ordinanza che regolamenta l'esercizio delle attività delle "sale giochi", e comunque dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 30: Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività e il proprietario e il conducente non siano prontamente reperibili, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore/intestatario.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 31: Prevenzione per la diffusione degli insetti**

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, sia presso le officine di riparazione che in qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione, materiali o teli ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. E' consentito mantenere all'esterno i contenitori dotati di apposita chiusura ermetica o rete antizanzare a maglie fitte atta ad impedire la proliferazione degli insetti.

- 3) Le piscine e le fontane non in esercizio devono essere oggetto di adeguati e tempestivi trattamenti periodici contro il proliferare degli insetti, o chiuse ermeticamente o dotate di reti antizanzare a maglie fitte atte ad impedire la proliferazione degli insetti.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

**Art. 32: Pubblicità fonica.**

- 1) La pubblicità fonica, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
- 2) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
- 3) Il Sindaco può disporre, con propria ordinanza, il divieto di effettuazione della pubblicità fonica in alcune strade o tratti di esse.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

## **TITOLO 5 : ANIMALI**

**Art. 33: Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

- 1) Agli animali accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.
- 2) E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola, nonché di essere muniti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
- 3) Le deiezioni degli animali stessi devono essere immediatamente rimosse a cura del proprietario/detentore, e riposte nei contenitori dei rifiuti.
- 4) Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili supportate da cani appositamente addestrati.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

**Art. 34: Accesso degli animali negli esercizi pubblici.**

- 1) Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e, ove necessario, anche l'apposita museruola. Il titolare di un esercizio può presentare motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso.
- 2) E' fatto divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali quando non è possibile garantire il mantenimento di condizioni microclimatiche idonee alla specie; deve inoltre essere garantito l'accesso al cibo e all'acqua ed è necessario provvedere alla pulizia del pavimento che, per caratteristiche dei materiali, deve essere antiscivolo ed antisdrucchiolo.
- 3) Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili, ambulatori medici e scuole), ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

**Art. 35: Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

- 1) L'accesso degli animali è regolamentato dalle vigenti "Norme Generali di Trasporto" del gestore del servizio.

**Art. 36: Individuazione aree verdi e spazi pedonali “ANIMAL FRIENDLY”**

- 1) La giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare all'interno dei parchi comunali delle aree verdi in cui è consentito lo “sgambamento” di animali da compagnia sotto la vigilanza del padrone o del detentore.
- 2) L'utilizzo delle aree di cui ai commi 1) è consentito nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, del Ministero della Salute.
- 3) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- 4) I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità.
- 5) Gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario ed in base all'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2010 sussiste l'obbligo a carico dei proprietari di cani di identificare e registrare con un microchip il proprio animale presso l'anagrafe canina. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

**Art. 37: Ulteriori specificazioni in materia di animali d'affezione.**

- 1) E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
- 2) Sono esenti dall'obbligo di museruola e guinzaglio nei seguenti casi:
  - a) i cani da guardia soltanto nei recinti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
  - b) i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per le battute di caccia;
  - c) i cani delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e degli organi di soccorso ed emergenza, nonché della Protezione Civile, quando siano utilizzati per servizio.
- 3) I cani all'interno di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano recare danno alle persone transittanti sulla pubblica via. Se la recinzione consente al cane di uscire con il muso sulla pubblica via o su spazi aperti al pubblico transito, il proprietario dell'animale o dell'edificio è tenuto a posizionare una rete a maglie strette idonea ad evitare la morsicatura di passanti o di bambini che dovessero appoggiarsi alla recinzione.
- 4) All'interno dell'area recintata deve essere allestito idoneo riparo rialzato da terra da utilizzarsi per la detenzione del cane.
- 5) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 6) E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene, alla salute e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

**Art. 38: Protezione degli animali.**

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 727 del C.P., dalla Legge 14.08.1991, n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.
- 2) I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere dimensioni tali da permettere ampi movimenti.

- 3) Tutti gli animali che per il loro uso debbono essere tenuti in catena o in recinto, devono avere sempre a disposizione un contenitore non rovesciabile con acqua pulita e cambiata giornalmente ed il luogo di detenzione dovrà essere mantenuto pulito.
- 4) E' fatto divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli, tranne nei casi in cui il detentore o proprietario sia prontamente in grado d'intervenire per tutelare l'incolumità fisica dell'animale.
- 5) Il proprietario o il custode degli animali:
  - a) deve controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e lo stato delle attrezzature a questi destinati ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettano le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione;
  - b) deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure, gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato;
  - c) deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
- 6) Gli animali non possono essere tenuti permanentemente al buio, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.
- 7) E' vietato:
  - a) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici eccessivi;
  - b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
  - c) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure o di animali pericolosi e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
  - d) per tutti gli animali, l'allacciamento a nodo scorsoio;
  - e) per tutti gli animali, nell'esercitare pratiche di addestramento, l'eccessivo rigore e l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica;
  - f) l'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche; sono consentiti i fischietti per addestramento;
  - g) condurre cani o altri animali al guinzaglio trainandoli con un veicolo;
  - h) tenere i gatti legati con catene, corde, ecc.;
  - i) abbandonare animali;
  - k) esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;
  - l) l'esercizio di spettacolo con animali, tuttavia, ove questo comunque avvenga, è vietato che ciò causi agli animali stress, condizionamento o che comporti sollecitazioni eccessive da parte del pubblico;
  - m) ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, ed altre manifestazioni simili;
  - n) utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio vincita o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività d'intrattenimenti.
- 8) Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
  - a) i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
  - b) gli animali esposti devono disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia

espositiva deve essere ricoperto da materiale assorbente per le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;

c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

- 9) Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge 14.08.1991, n. 281 è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciuti.
- 10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

#### **Art. 39 : Detenzione di animali da reddito in allevamento a carattere familiare.**

- 1) L'allevamento di animali per autoconsumo è di massima vietato all'interno del centro abitato come definito dal Codice della Strada. Potrà essere consentito in deroga, previo parere favorevole dell'ufficio competente e comunicazione all'azienda ULSS territorialmente competente; nella comunicazione il detentore dovrà dichiarare:
  - a) che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e con il benessere degli animali;
  - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali;
  - c) che le strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
  - d) che i detentori applichino costantemente una corretta igiene zootecnica ed una efficace lotta contro insetti, roditori e parassiti;
  - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
- 2) Nell'esercizio dell'apicoltura si osservano le disposizioni della L.R. n. 23 del 18.04.1994.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

### **TITOLO 6 : MESTIERI ED ATTIVITA' DI STRADA - POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 40: Disposizioni generali**

- 1) L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
- 2) Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento e l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune di Marcon, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.
- 3) Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
- 4) Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
- 5) Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

#### **Articolo 41: Attività artistiche di strada**

- 1) Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, *skater*, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, *writer*, o similari, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

- 2) L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
  - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
  - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
  - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 3) Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
- 4) Le attività di *writer* possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o a seguito di apposita autorizzazione che individua il luogo ove può essere esercitata l'attività.
- 5) Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
- 6) La giunta comunale può, adottando apposito provvedimento, vietare lo svolgimento di alcune o tutte le attività in questione in alcune aree.
- 7) Chiunque viola le disposizioni dei commi 1), 2) e 3) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 639 del C.P. chiunque viola le disposizioni previste dal comma 4) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 500,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 42: Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni**

- 1) Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
- 2) Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
- 3) E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo alla clientela.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 43: Attività miste**

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f del D. Lgs. 114/98, qualora nei locali in cui si eserciti un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie. Tale delimitazione dovrà impedire fisicamente il passaggio indiscriminato delle persone, ad eccezione di una sola porta d'ingresso.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 44: Occupazioni per esposizione di merci**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico o con vincolo di uso pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione prevista dallo specifico regolamento comunale.
- 2) I generi alimentari dovranno comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00. Si applica la procedura della rimessa in pristino di cui al capo II del Titolo 9.

#### **Art. 45: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio**

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del relativo regolamento comunale.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

#### **Art. 46: Negozi e articoli per soli adulti**

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
- 2) Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 500,00.

#### **Art. 47: Insegne pubblicitarie - pubblicità**

- 1) Le insegne pubblicitarie delle attività commerciali, artigianali o di servizio, così come manifesti, depliant e volantini pubblicizzanti attività economiche, ricreative o con finalità sociali, scritte con caratteri diversi dall'alfabeto latino, devono riportare anche la relativa traduzione in almeno una lingua dell'Unione Europea.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

### **TITOLO 7 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUIETE NELL'ABITATO**

#### **Art. 48: Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza**

- 1) Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 x 30, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare:", seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

- 2) Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

**Art. 49: Raccolte di materiali, vendite di beneficenza, raccolta fondi.**

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte di materiali possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta fondi deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente. Deve inoltre comunicare al Comune con almeno 48 ore di preavviso il nome dell'Associazione per contro della quale vengono raccolti i fondi, i nominativi delle persone incaricate della raccolta, le modalità della raccolta (porta a porta o a mezzo banchetto) e l'iniziativa per la quale vengono raccolti i fondi, nonché i giorni e gli orari della raccolta di fondi. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 460/1997 le raccolte pubbliche di fondi sono esenti da ogni tributo.
- 4) Qualora la raccolta fondi avvenga tramite la cessione di beni, a prescindere dal loro valore, questa deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di volizione, il cui importo non deve essere in alcun modo prefissato, neanche nella misura minima. A tal fine sul luogo della raccolta fondi dovrà essere esposto al pubblico in modo ben visibile, per tutta la durata della manifestazione, un cartello indicante l'Ente promotore, lo scopo perseguito e la dizione "Offerta Libera";
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

**Art. 50: Accattonaggio**

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) E' sempre vietato l'accattonaggio nei seguenti luoghi:
  - b) all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
  - c) nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, le strutture sanitarie
  - d) davanti ed in prossimità dei luoghi di culto, di cimiteri e di parchi o giardini pubblici;
  - e) davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali o dei centri commerciali;
  - f) davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00; nonché la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca delle somme elemosinate.

**Art. 51: Divieto di campeggio libero**

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

#### **Art. 52: Contrassegni del Comune**

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

#### **Art. 53: Sovraffollamento ad uso abitativo**

- 1) È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D. M. della Sanità 05.07.1975, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
- 2) Nel caso in cui vi sia la presenza di minori degli anni 14 la tolleranza individuata al comma precedente viene aumentata fino al numero di detti minori.
- 3) La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni persona in soprannumero, oltre al sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81, secondo le modalità di seguito previste.
- 4) L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida, anche verbalmente, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti entro tre giorni; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà al sequestro dell'alloggio.
- 5) In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.
- 6) Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al punto 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

#### **Art. 54: Occupazione di altri locali**

- 1) È vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc...) e dei locali aventi altra destinazione (uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc...) o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti.
- 2) La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
- 3) L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato.
- 4) In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, il Dirigente competente dispone il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.
- 5) Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

#### **Art. 55: Trasporto di oggetti**

- 1) Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.
- 2) Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

#### **Art. 56: Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

- 1) I proprietari di terreni non edificati confinanti col suolo pubblico, nel centro abitato, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre; in alternativa alla recinzione è possibile provvedere all'escavazione di fossati, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
- 2) In ogni caso deve essere sempre segnalato il divieto di accesso alle persone non autorizzate.
- 3) La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
- 4) La recinzione potrà essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
- 5) E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato - o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti - ad un'altezza inferiore a metri 2,00.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

#### **Art. 57: Norme per la prevenzione degli incendi.**

- 1) Al fine di consentire in caso di necessità la rapida interruzione dell'erogazione dei servizi quali, ad esempio, acqua, luce o gas, è fatto divieto di sostare con veicoli davanti agli armadi contenenti i rubinetti, le valvole d'intercettazione o i contatori.
- 2) E' vietato utilizzare gli impianti antincendio, compresi gli idranti, per usi diversi da quelli per cui sono stati realizzati.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00.

## **TITOLO 8 MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

#### **Art. 58: Mediazione sociale e educazione alla legalità**

- 1) Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, anche a mezzo degli appartenenti alla Polizia Locale.
- 2) L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo può essere svolta per fatti non previsti dalla Legge come reato; nel caso in cui il reato sia perseguibile a querela di parte l'attività può essere svolta solo in mancanza della condizione di procedibilità o di remissione di querela.
- 3) La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.
- 4) Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercare di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

- 5) Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
- 6) Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
- 7) Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 euro.

**Art. 59: Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.**

- 1) In caso di emergenza che coinvolga persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale, eventualmente utilizzando il supporto delle pubbliche assistenze e/o dei servizi sociali comunali, può intervenire anche al fine di riaccompagnare la persona presso la propria abitazione per l'affidamento ai familiari conviventi.
- 2) Le misure di accompagnamento di cui al comma precedente possono essere attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide, per il ricovero presso le strutture eventualmente approntate.
- 3) Quanto sopra a condizione che vengano garantite le necessarie condizioni di sicurezza per il personale operante, secondo la valutazione del responsabile in turno.

**TITOLO 9 : SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI  
TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

**CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI**

**Art. 60: Sistema sanzionatorio**

- 1) Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- 2) Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
- 3) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Settore competente per materia. I proventi sono destinati al Comune.
- 4) Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

**Art. 61: Altre sanzioni**

- 1) Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
- 2) Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro.
- 3) E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro.

**Art. 62: Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.**

- 1) L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
- 2) Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca l'organo accertatore applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

**Art. 63: Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.**

- 1) Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere opere abusive o a rimuovere/collocare oggetti, materiali o altro, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione/collocazione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 2) Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

**Art. 64: Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.**

- 1) Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto settore competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
- 2) Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

**TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 65: Abrogazioni di norme.**

- 1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 514 del 28.09.1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Vengono inoltre abrogate le ordinanze sindacali già emanate e concernenti comportamenti disciplinati dal presente regolamento.

**Art. 66: Norma transitoria**

- 1) In sede di prima applicazione del presente regolamento i soggetti di cui all'articolo 13) installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 67: Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore l'undicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Art. 68: Norma finale**

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.